SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

29° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1997

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(624) ***PROVERA. – Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi***

(2097) ***CAMO ed altri. – Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale***

(2500) ***GIARETTA ed altri. – Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati***

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2097. Assorbimento dei disegni di legge nn. 624 e 2500)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
ANDREOLLI *(PPI)* 4
BESOSTRI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 4
FUMAGALLI CARULLI *(Rin. Ital. e Indip.)* . 4
GUERZONI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 9
MAGGIORE *(Forza Italia)* 4
PASQUALI *(AN), relatrice alla Commissione* . . 2, 3, 6
PINGGERA *(Misto)* 6
SPERONI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . 3, 4, 8
TIRELLI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* . . . 7, 9
TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale* 3, 7, 9

DL 0495

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(624) ***PROVERA: Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi***

(2097) ***CAMO ed altri: Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale***

(2500) ***GIARETTA ed altri: Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati***

(Discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2097. Assorbimento dei disegni di legge nn. 624 e 2500)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale», d'iniziativa dei senatori Camo, Folloni, Cimmino, Veraldi, Coviello e Monteleone; «Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi», d'iniziativa del senatore Provera e «Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati», d'iniziativa dei senatori Giaretta, Viviani, Crescenzio e Zilio.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione. La Presidenza del Senato ne ha poi disposto la nuova assegnazione in sede deliberante il 24 settembre 1997.

Ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Propongo di assumere a base della discussione il disegno di legge n. 2097 nel testo già definito in sede referente, e di acquisire l'*iter* già svolto nonchè i pareri formulati dalle Commissioni consultate alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego la relatrice alla Commissione, senatrice Pasquali, di riassumere i termini del dibattito.

PASQUALI, *relatrice alla Commissione.* Signor Presidente, colleghi, mi richiamo integralmente alla relazione fatta nella precedente seduta di Commissione in sede referente in quanto, trattandosi di materia abbastanza complessa – non in se stessa, ma per le modifiche legislative che l'hanno caratterizzata nel tempo – farei perdere inutilmente tempo alla Commissione. Basti in questa sede ricordare che il disegno di legge è inteso a completare l'assegnazione del contributo alle associazioni sto-

riche, cioè a quelle associazioni che per lunga tradizione hanno una particolare presenza nel nostro ordinamento e che svolgono una preziosa opera di interesse sociale, per il triennio 1997-1999.

Si tratta, per fornire degli esempi e per chiarire, perchè temo che l'altra volta non si sia ben compreso da alcune parti politiche di quali associazioni si trattasse e di quanto fosse necessario provvedere con urgenza, dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e di altre ancora, cioè di quelle associazioni non solo meritorie, ma che provvedono anche ad esigenze fondamentali. La Camera dei deputati, mentre era in corso l'approvazione della legge finanziaria dell'anno passato, ha ritenuto di limitare la concessione del contributo all'anno 1996, impegnandosi formalmente a predisporre le idonee iniziative legislative per promuovere il contributo per il triennio 1997-1999. Il disegno di legge corrisponde quindi a tale intenzione.

SPERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere al Governo o alla relatrice se esiste una tabella per sapere a quali associazioni o enti nazionali di promozione sociale ci si riferisce visto che le indicazioni fornite sono generiche e che dal testo della legge consultata non vengono citate. Ritengo sarebbe opportuno sapere a chi effettivamente sono destinati questi denari.

PASQUALI, *relatrice alla Commissione.* Senatore Speroni, posso provare a farle un elenco. Si deve far riferimento all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che elenca un certo numero di associazioni e in particolare quelle da me già nominate prima: «Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), Unione italiana ciechi (UIC) – ricordo che in relazione a tale associazione c'è uno specifico disegno di legge d'iniziativa del senatore Provera –, Ente nazionale sordomuti (ENS), Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e tutte quelle inserite nell'elenco di cui all'articolo 115 del decreto citato.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, da parte mia non posso che confermare quanto appena detto dalla relatrice. Si tratta delle grandi associazioni storiche che si occupano dell'invalidità.

PASQUALI, *relatrice alla Commissione.* Signor Presidente, colleghi, qualche indicazione si può trovare anche nell'articolo 8 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

SPERONI. Signor Presidente, le associazioni indicate dall'articolo appena ricordato dalla relatrice hanno carattere combattentistico e patriottico, mentre proprio il comma 1 dell'articolo 1 della legge al nostro esame ne prevede l'esclusione dal contributo statale (previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476) perchè ad esse provvedo-

no altre disposizioni di legge. Non è chiaro, a questo punto, se queste associazioni siano interessate o meno dal provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, le posso assicurare che le associazioni combattentistiche e patriottiche sono regolate da altri provvedimenti.

SPERONI. Ecco che quindi che il riferimento alle associazioni indicate dalla legge n. 476 mi sembra improprio.

PRESIDENTE. Ma va letta nel combinato disposto. Senatore Speroni, l'elenco che ha a disposizione comprende anche associazioni di tipo combattentistico, tuttavia queste sono di fatto escluse perchè così prevede l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, dopo i chiarimenti puramente materiali, ma necessari forniti dalla relatrice, dal Ministro e dal Presidente – anche se è evidente che se si parla delle associazioni nazionali di promozione sociale, di fatto si escludono le associazioni aventi finalità diverse – intervengo per ricordare l'urgenza del provvedimento al nostro esame. Ritengo corretta, anche in virtù di tale urgenza, la sua assegnazione in sede deliberante.

Queste associazioni, che svolgono attività in maniera continuativa e assistono categorie che hanno bisogno di particolare protezione, non possono essere soggette a finanziamenti di anno in anno perchè in questo modo non gli si consente di programmare la loro attività pluriennale e di avere una sicurezza delle entrate sulle quali poter contare. Per questo dichiaro fin da adesso il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo al provvedimento.

MAGGIORE. Signor Presidente, colleghi, preannuncio il voto favorevole in considerazione delle finalità e delle necessità di queste associazioni di poter disporre tempestivamente dei fondi loro assegnati.

Rendo noto che sono socio di una di queste associazioni e mi auguro che al più presto il provvedimento possa essere approvato ed entrare in vigore.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, colleghi, intervengo anch'io per dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento, come peraltro già annunciato in una precedente seduta.

ANDREOLLI. Signor Presidente, colleghi, intervengo a nome del Gruppo del Partito popolare italiano per esprimere il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

SPERONI. Signor Presidente, la finalità del disegno di legge è certamente nobile e va pertanto sostenuta. Peraltro, molte perplessità suscitano taluni dei destinatari di questi fondi, indicati nella tabella *b)* allega-

ta al richiamato articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. In primo luogo, vi sono alcuni enti con scopi sociali simili, come l'Ente nazionale per la morale del fanciullo e l'Unione nazionale di assistenza all'infanzia, il che denota quanto meno una dispersione di risorse. In secondo luogo, va sottolineato come molto spesso questi finanziamenti, essendo del tipo «a pioggia», arrivano solo in misura limitata ai diversi enti e questa viene in gran parte assorbita dalle loro strutture interne senza riuscire a pervenire, se non in piccola parte, ai beneficiari finali.

In questo elenco sono poi indicati l'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'Ente produttori di selvaggina, l'Ente italiano della moda (tra l'altro, con tutti i miliardi che «girano» nel settore non mi sembra che questo ente abbia bisogno di sovvenzioni), gli Utenti motori agricoli (sappiamo bene che l'agricoltura ogni tanto ha bisogno di sostegno), l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (mi sembrava che di sconvolgimenti sociali ed economici in Italia ce ne erano stati abbastanza e che la riforma fondiaria fosse già terminata da tempo) e anche la Federazione italiana della caccia (ci stupisce in questo caso che tale provvedimento abbia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi).

Ciò considerato, sarebbe opportuno un attento riesame di tale elenco. Chiedo pertanto al Governo di elargire questi stanziamenti a chi ne ha veramente bisogno e non magari a qualche presidente che è tale solo per girare con l'auto di servizio a spese del contribuente.

PRESIDENTE. In relazione a quanto rilevato dal senatore Speroni, poichè il disegno di legge al nostro esame prevede all'articolo 1, comma 3, che tali enti, entro il 31 marzo degli anni 1997, 1998 e 1999 presentino una relazione per dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali, possiamo lasciare agli atti l'invito della Commissione al Governo di prestare particolare attenzione nel momento della verifica dell'attività attraverso tali relazioni, affinchè il giusto obiettivo di evitare ogni spreco di denaro pubblico sia realizzato al meglio.

Vorrei poi precisare che tale elenco va visto con un minimo di razionalità; in esso sono riportati anche enti che non esistono più, come l'ENPI, l'Ente nazionale prevenzione infortuni. Si tratta di un semplice riferimento per le associazioni che esistono ancora e la cui attività rientra nelle finalità della legge, non va interpretato nel senso che tutti gli enti in esso indicati sono destinatari di finanziamenti.

Va anche detto che vi sono ulteriori riferimenti normativi che limitano l'ambito di applicazione, in particolare l'articolo 1 della legge n. 476 del 1987, che definisce come ambito di interessati quei soggetti i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale. Il settore della moda mi sembra che ad esempio non rientri in questa definizione. Quindi, c'è una «griglia nor-

mativa» che va trovata altrove rispetto allo specifico atto che discutiamo oggi. Credo che la relatrice già lo avesse detto.

PASQUALI, *relatrice alla Commissione.* Signor Presidente, ho detto in occasione dell'esame in sede referente che per comprendere tale provvedimento è necessario considerare anche la legislazione pregressa in materia. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 aveva previsto che lo Stato potesse concedere contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostrino di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.

Poi, con la legge n. 476 del 1987, è stato istituito un Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale. Questa legge aveva per destinatari due classi di soggetti: le persone giuridiche privatizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 – lettera *a*) –, escluse quelle combattentistiche e patriottiche, alle quali fa riferimento il titolo II della stessa legge, e gli enti e le associazioni italiane che perseguono l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di *deficit* psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale – lettera *b*) –. La legge istitutiva precisava che l'importo del citato Fondo globale per gli anni 1986 e 1987 ammontava a 5 miliardi, assegnati nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali ai soggetti di cui alla lettera *a*) e del 35 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b*).

La normativa veniva poi nuovamente modificata dalla legge n. 67 del 1992, la quale prevedeva per le sole associazioni di promozione sociale un contributo di 5 miliardi per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Dopodichè, è sopravvenuto il decreto-legge n. 9 del 1993 che ha modificato la legge n. 67 del 1992, prevedendo tra i destinatari del contributo le associazioni di promozione sociale con uno stanziamento aggiuntivo per il 1993 di 5 miliardi, portando quindi il totale dello stanziamento a 10 miliardi.

La legge finanziaria relativa al 1996 aveva poi disposto un accantonamento di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

Vi avevo già detto come nell'esame della finanziaria dell'anno scorso la Camera si era impegnata formalmente a predisporre idonee iniziative legislative per promuovere il contributo per il triennio 1997, 1998 e 1999; in realtà questo disegno di legge non fa che rispondere a tale impegno.

PINGGERA. Signor Presidente, sono perplesso per il fatto che tra gli enti destinatari sia compreso anche l'Ente nazionale per le Tre Venezie. Se Governo, Presidente e relatore mi assicurano che tale ente non è tra quelli che beneficiano dei contributi previsti dal provvedimento al nostro esame voterò a favore, altrimenti il mio voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, le posso assicurare che tale ente non rientra tra quelli indicati dal provvedimento al nostro esame.

TIRELLI. Signor Presidente, ho seguito la spiegazione relativa all'intersecarsi delle leggi e chiedo, al Ministro, al Presidente oppure alla relatrice, un chiarimento: mi piacerebbe sapere se tra gli enti che hanno ricevuto e che riceveranno ancora contributi c'è anche la Federazione italiana della caccia.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, le posso garantire che non c'è.

TIRELLI. Bene, d'altronde ci sembra giusto che siano perseguite le finalità indicate dal disegno di legge e non altre.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* Signor Presidente, signori senatori, vorrei soltanto ribadire quanto detto dalla relatrice. La legge n. 476 del 1987 riserva una quota pari al 65 per cento del fondo a persone giuridiche molto precise, ossia alle cinque grandi associazioni storiche che si occupano dell'invalidità, la cui attività è assolutamente chiara. Al restante 35 per cento possono accedere, sulla base di presentazione di progetti o di richieste, una serie di associazioni aventi tra le loro finalità quella della promozione sociale. Mi sembra che non ci sia un grande eccesso di discrezionalità nella distribuzione dei contributi, visto che il 65 per cento è vincolato alle associazioni storiche che si occupano del problema dell'invalidità.

TIRELLI. Con il 100 per cento saremmo a posto.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* Senatore Tirelli, penso che sia sbagliato dare soltanto alle cinque associazioni storiche, e lo dico proprio con cognizione di causa, l'intera entità del fondo. Assieme a queste associazioni ce ne sono molte altre, anche più recenti, che svolgono iniziative importantissime e di grande qualità, le quali magari non dispongono dei requisiti necessari (per esempio, quello delle dieci sedi sul territorio) ma che non per questo non hanno bisogno di essere sostenute. Ridurre l'assegnazione dell'intera cifra alle associazioni storiche mi sembra sbagliato, soprattutto perchè lesivo nei confronti di associazioni molto importanti e più recenti che nel campo dell'invalidità svolgono un lavoro molto qualificato. Ritengo dunque che la ripartizione della quota disponibile – e ciò è convalidato dall'esperienza – sia del tutto equilibrata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Contributo alle associazioni di promozione sociale)

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di asssociazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali

provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. II contributo di cui al comma 1 è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

3. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attività svolta, nonchè le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

SPERONI. Signor Presidente, gli interventi del Ministro, della relatrice e dei colleghi hanno fugato, almeno in parte, le mie perplessità. A titolo personale, quindi, esprimo il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame anche se mi auguro che una volta escluso dai destinatari dei contributi l'Ente nazionale per le Tre Venezie venga esclusa anche l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, della quale, tra l'altro, ignoravo l'esistenza.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, non si preoccupi, tale ente non rientra tra quelli interessati dal provvedimento.

SPERONI. Sarebbe comunque auspicabile – senza chiedere un rinvio o meno dell'approvazione della legge – che il Governo facesse pervenire, in relazione al periodo interessato, una documentazione dettagliata sull'entità delle quote destinate ai vari enti e soprattutto di quelle relative al 35 per cento della cifra totale. Visto che 6,5 miliardi sono destinati ai cinque enti storici e 3,5 ad altri enti non specificati, vorremmo sapere, così come il contribuente tramite la nostra azione, dove finiscono questi ultimi perchè potrebbero anche essere finiti in una palude; non si può mai sapere. Ce ne dobbiamo comunque interessare anche se si tratta di enti con fini buoni.

Comunque, se non possiamo venire a conoscenza di come sono stati effettivamente spesi, perchè difficile, possiamo però acquisire delle notizie dal Ministero – dovrebbe disporne – relative alla distribuzione dei contributi negli anni passati per sapere quanti, di tutti gli enti indicati dalla tabella B, abbiano effettivamente ricevuto soldi e quanti no.

L'altro invito che rivolgo al Governo è quello di presentare, se effettivamente qualche ente non esiste più, una tabella aggiornata.

PRESIDENTE. Colleghi, credo si possa chiedere al Governo – più di un aggiornamento alla tabella, mero dato normativo modificato nel tempo e non aggiornabile da parte sua – la disponibilità ad essere nuovamente presente, in caso di invito da parte della Commissione, per fornirci le indicazioni in materia, anche dopo l'approvazione del provvedimento.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* Signor Presidente, ovviamente posso chiedere alla Presidenza del Consiglio riscontri delle passate gestioni. Per quanto riguarda il 1996 sto per predisporre il decreto per il finanziamento e di questo potrò rendere conto alla Commissione.

PRESIDENTE. Tengo a comunicarvi che esiste nella legge il principio in base al quale le associazioni da essa disciplinate devono presentare una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali.

TIRELLI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per una dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. Pur condividendo le finalità e dando anche una certa apertura di credito al Governo, che poi compierà verifiche sulle modalità di spesa, dichiaro il mio voto di astensione. Avrei preferito, infatti, così come penso lo avrebbe preferito un qualsiasi altro cittadino che, tra l'altro, volesse verificare quanto facciamo, fosse allegata a questo disegno di legge una tabella modificativa del disegno di legge precedente, in modo da sapere esattamente a quali associazioni sono destinati i contributi in questione.

GUERZONI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole. Si tratta di cose già note e non so cosa si possa raccomandare al Governo se non, per il futuro, di intervenire nel campo della documentazione. L'abbiamo trovata, infatti, un po' deviante rispetto agli obiettivi, mentre sarebbe stato opportuno disporne di una più aggiornata.

PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, è la normazione che nel tempo è stata modificata.

GUERZONI. È vero, però mi sembra che con la nuova legge si potrebbe operare un certo sfrondamento normativo, anche perchè non ci interessa disporre di un elenco di enti che non contribuiscono a quegli scopi.

Voglio poi far riferimento ad un dato emerso nel corso della discussione: queste associazioni dispongono di un loro statuto e godono di una loro autonomia. Bisognerebbe però tendere a far sì che i contributi fossero prevalentemente assorbiti dalle spese di funzionamento piuttosto che dalle attività volte al perseguimento dei fini da conseguire, ed in tal senso il Governo dovrebbe promuovere un'opera di sensibilizzazione visto che anche queste, così come le amministrazioni pubbliche, spendono più per le proprie finalità che per la propria esistenza. Potremmo valutare poi tale realtà in maniera più approfondita grazie ad una eventuale relazione da parte del Governo sul rapporto tra la parte del contributo assegnato destinato alla gestione dell'associazione e quello destinato al raggiungimento dei fini delle associazioni. Raccomando dunque al Governo una simile azione pur sapendo che questa potrebbe anche non portare a grandi risultati,

visto che tali associazioni dispongono di un loro statuto e di una loro autonomia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni predetti, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

(Contributo annuo all'Associazione italiana ciechi di guerra)

1. A decorrere dal 1º gennaio 1997 è concesso all'Associazione italiana ciechi di guerra un contributo annuo di lire 300 milioni, per il sostegno dell'attività di tutela e di promozione sociale dei grandi invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio militare, privi della vista nonchè dei loro superstiti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 300 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

(Abrogazione e modifica di norme)

1. Alla legge 19 novembre 1987, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole da: «e che essi dimostrino» fino alla fine del comma;

b) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 679, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2097 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 624 e 2500 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI